

**CONVENZIONE PER GLI ACCERTAMENTI TECNICI PROPEDEUTICI AL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.),
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 D.Lgs. 59/05**

tra

PROVINCIA DI ROMA (di seguito Provincia), con sede legale in Roma, via Tiburtina n. 691 rappresentata dal Dr. Arch. Salvatore Nicoletti – Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento IV, nato a Pietraperzia (EN) il 12.05.1945, per la sua carica domiciliato in via Tiburtina n.691 - Roma

e

ARPA Lazio Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (di seguito ARPA Lazio), con sede legale in Rieti, via Garibaldi n. 114, rappresentata dal Commissario Straordinario, Avv. Corrado Carrubba nato a Roma il 1.07.1961 per la sua carica domiciliato in via Garibaldi, 114 - Rieti

visto

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto" e successive modifiche e integrazioni;
- la Direttiva n. 96/61/CE del 24 settembre 1999 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 13 dicembre 2005, n. 1116 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal decreto n. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005";
- la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 16 maggio 2006, n. 288 avente ad oggetto "Decreto legislativo 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)";
- l'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 59/2005 che definisce "*Autorità competente*: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell'allegato V o, per gli altri impianti, l'autorità individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma";
- la legge della Regione Lazio 23 novembre 2006, n. 17 che, in attuazione dell'art 2 comma 1 del D. Lgs. 59/2005, ha individuato la Provincia quale autorità competente al rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ed ha stabilito che l'ARPA Lazio sarà di supporto all'autorità competente nello svolgimento degli atti tecnici per l'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- la Deliberazione Giunta Provinciale 14/2 del 18/01/06 e la Deliberazione Giunta Provinciale 878/32 del 13/09/06 che hanno fissato i termini di presentazione dell'istanze di A.I.A. in scaglioni temporali a seconda della tipologia di attività;
- l'art. 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59/2005 secondo il quale ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- l'art. 5, comma 19, del decreto legislativo n. 59/2005, così come modificato dall'art. 1, comma 1 bis, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243, in base al quale le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate all'autorità competente in ogni caso entro il 31 gennaio 2008;
- l'art. 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243, secondo il quale, fino alla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti per i quali sia stata presentata nei termini la relativa domanda, possono proseguire la propria attività sulla base delle autorizzazioni rilasciate sulla scorta della precedente normativa;
- l'art. 5, comma 11, del decreto legislativo n. 59/2005, così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in base al quale l'autorità competente acquisisce, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il parere dell'ARPA per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;
- l'art. 5, comma 12, del decreto legislativo n. 59/2005 prevede che l'autorità competente rilasci entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione concernente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal decreto, oppure neghi l'autorizzazione in caso di non conformità ai detti requisiti;

considerato che

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 59/2005, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale (di seguito: diritti di istruttoria) sono a carico del gestore, con tariffe determinate con successivo decreto ministeriale;
- in attesa della definizione dei diritti di cui al punto precedente, la Provincia di Roma ha stabilito di richiedere al gestore, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il versamento di un anticipo così ripartito:

▪ Attività registrate in EMAS	€3.000,00
▪ Attività iscritte ISO 14001	€4.000,00
▪ Altre Attività	€5.000,00

considerato inoltre che

- ARPA Lazio possiede comprovate competenze specifiche che consentono lo svolgimento degli atti tecnici per l'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modificazioni, la Regione e gli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Lazio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
- ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modificazioni, ARPA Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni;
- la convenzione tra ARPA Lazio e la Provincia di Roma stipulata il 6.06.07 ed il conseguente accordo esecutivo del 7.06.07 sono scaduti rispettivamente il 5 ed il 6 giugno 2008;
- la Provincia di Roma e ARPA Lazio si sono accordate per proseguire le attività svolte in relazione a n. 17 istanze pervenute durante la vigenza della convenzione sopra citata e del relativo accordo esecutivo alle stesse condizioni ivi indicate;
- le parti ritengono opportuno, alla luce dell'esperienza maturata, stipulare una nuova convenzione che disciplini le attività concernenti gli accertamenti tecnici propedeutici al rilascio dell'AIA in relazione ad ulteriori istanze presentate alla Provincia di Roma;

Si conviene a far data dalla stipula della presente convenzione quanto segue:

1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2 - Oggetto

1. La collaborazione tra la Provincia di Roma e ARPA Lazio, oggetto della presente convenzione, riguarda, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, le attività relative all'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) da effettuare secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, così come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008.

3 – Attività e modalità di svolgimento

1. Le attività svolte in relazione alle 17 istanze pervenute durante la vigenza della convenzione stipulata tra ARPA Lazio e la Provincia di Roma il 6.06.07 e del relativo accordo esecutivo, proseguiranno e si concluderanno alle stesse condizioni ivi indicate.
2. ARPA Lazio svolge per ciascuna ulteriore pratica presentata alla Provincia di Roma, sulla base di quanto previsto dall'allegato tecnico alla presente convenzione, le attività di cui al seguente elenco:
 - esame della documentazione tecnica allegata alle domande di autorizzazione ambientale

integrata;

- valutazione dei cicli produttivi aziendali;
 - individuazione delle migliori tecnologie disponibili del comparto per la gestione dell'impianto;
 - sopralluoghi conoscitivi programmati;
 - redazione del Rapporto Istruttorio - comprensivo delle specifiche criticità tecniche inerenti l'impianto e di eventuali proposte risolutive - sia in forma cartacea che informatizzata, da completare nel termine di cinquanta giorni solari, per la consegna alla Commissione Provinciale appositamente istituita, salvo le sospensioni dei termini di istruttoria;
 - partecipazione alla prima riunione della commissione provinciale.
2. Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte sotto la titolarità e la responsabilità amministrativa della Provincia di Roma.
 3. La Provincia di Roma affida all'ARPA Lazio, che deve accettare formalmente, ciascuna pratica o gruppo di pratiche per lo svolgimento dell'istruttoria con una comunicazione scritta in cui sono indicati il numero delle pratiche e gli importi che la Provincia erogherà a favore dell'Agenzia.
 4. ARPA Lazio per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione mette a disposizione della Provincia di Roma n. 2 unità di personale qualificato che svolge la propria opera presso i locali della Provincia stessa.

4 - Compenso

1. Le parti convengono che l'attività svolta venga retribuita con la corresponsione, per ciascuna istruttoria tecnica effettuata, di un importo pari al 65% degli introiti dei diritti di istruttoria comprensivi di IVA, indicati in premessa. Le parti convengono, altresì, che gli importi stabiliti dalla Provincia di Roma saranno automaticamente sostituiti dai diritti individuati nel decreto ministeriale di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 59/05.
2. La Provincia di Roma si impegna a versare ad ARPA Lazio, dietro presentazione di idoneo documento contabile, le somme pattuite con cadenza semestrale sul c.c. bancario n. 80219474 intestato ad ARPA Lazio presso la UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia 2 Rieti ABI 03002 CAB 14601 CIN X - IBAN IT 45C030021460100080219474.

5 - Durata

1. La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno previo accordo scritto tra le parti.
2. Salvo cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta, che produrranno l'estinzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, con il solo riconoscimento delle prestazioni eventualmente già effettuate, la convenzione potrà essere risolta su iniziativa di ciascuna delle parti, prima della scadenza, per casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivanti, ovvero, per mutuo accordo tra i contraenti, risultante da atto scritto.

6 – Modifiche

1. Eventuali modificazioni alla presente convenzione potranno essere apportate previo accordo scritto tra le parti.

7 – Trattamento dei dati

1. La documentazione e le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono trattate nel rispetto della normativa prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

8 – Bollo e registrazione

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B art. 16 e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

9 – Codice civile

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

10 – Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Roma,

Per la Provincia di Roma
Il Dirigente del Servizio 3
Dr. Arch. Salvatore Nicoletti

Per ARPA Lazio
Il Commissario Straordinario
Avv. Corrado Carrubba

Allegato tecnico
RAPPORTO ISTRUTTORIO

RELAZIONI PROVINCIA/ARPA

- L'Ufficio AIA riceve le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale ed assegna ad ognuna un numero identificativo della pratica.
- Nei termini di 30 giorni, l'Ufficio AIA verifica la completezza della documentazione presentata dal gestore dell'impianto. Qualora la documentazione non sia completa, lo stesso ufficio chiede al gestore di produrre documenti di regolarizzazione della domanda ricevuta affinché la domanda sia procedibile.
- L'Ufficio AIA comunica l'ammissibilità dell'istanza al gestore e la data di avvio del procedimento, segnalando il responsabile del procedimento appositamente nominato, la sede dove è possibile visionare gli atti, il termine entro il quale dovrà essere concluso il procedimento, nonché trasmette un fac-simile di annuncio per la pubblicazione su un quotidiano, e comunica che il rapporto istruttorio tecnico preliminare verrà espletato dall'ARPA Lazio.
- Contestualmente copia della comunicazione, unitamente al progetto presentato, è inoltrato **entro 5 gg** all'ARPA Lazio sede di Roma Via Saredo 52, per l'istruttoria tecnica della pratica, ed al Comune
- Le modalità di effettuazione dell'istruttoria tecnica sono date in calce al presente documento.
- Durante la fase dell'istruttoria tecnica, l'ARPA Lazio partecipa, congiuntamente all'Ufficio AIA, al sopralluogo tecnico presso l'impianto;
- L'ARPA Lazio completa il rapporto istruttorio tecnico preliminare secondo l'indice in calce, esplicitando i punti di criticità e le eventuali evidenti modalità di miglioramento; tale rapporto istruttorio tecnico viene consegnato all'Ufficio AIA, anche per e-mail, entro 50 giorni dall'avvio del procedimento (80°d);
- Il Rapporto Istruttorio Tecnico preliminare viene immediatamente esaminato dalla Commissione Provinciale per completare l'istruttoria e redigere il rapporto istruttorio finale completo della parte amministrativa: il Rapporto Istruttorio completo viene redatto nei termini di venti giorni, e costituisce la base di discussione in Conferenza di Servizi.
- Nei termini di 70 giorni dall'avvio del procedimento (100°d) si riunisce la conferenza di servizi indetta con abbondante anticipo (50°d). Ne fanno parte la commissione provinciale (compreso il consulente esterno), la società istante, i Comuni interessati, la ASL competente per territorio, la Regione Lazio ed ogni altro Ente che, a seconda del territorio interessato, ha o può avere specifiche competenze.

- In fase di conferenza di servizi sono comunicate le eventuali osservazioni ricevute in forma documentale dal “pubblico interessato”, e soprattutto viene descritto l’impianto e le sue emissioni, con l’esame del Rapporto Istruttorio.
- Entro 10 giorni dalla conferenza di servizi si riunirà la commissione provinciale per iniziare a redigere la bozza di autorizzazione da approvare nella conferenza di servizi decisoria.
- Il procedimento istruttorio si concluderà con la seconda conferenza di servizi convocata con ampio anticipo per 45 giorni dopo la prima riunione (145°d), dove oltre agli Enti, partecipa un rappresentante della commissione provinciale, e l’ARPA solo se lo ritiene necessario.
- Entro 180 giorni dall’avvio del procedimento, previsti dal D.Lgs 59/05, si rilascia il provvedimento autorizzativo a firma del Dirigente del Servizio Tutela dell’Aria ed Energia della Provincia di Roma.

Modalità di effettuazione dell’istruttoria tecnica

ARPA Lazio comunica all’ufficio AIA provinciale il nominativo del Responsabile tecnico per la redazione del Rapporto Tecnico preliminare.

Ogni comunicazione tra l’ufficio AIA provinciale e ARPA Lazio che avviene attraverso messaggi e-mail può essere considerato pienamente ufficiale.

ARPA Lazio svolgerà le attività seguenti nel termine di cinquanta giorni solari dalla data di avvio del procedimento, tenendosi in costante rapporto con l’Ufficio AIA provinciale:

- esame della documentazione tecnica allegata alle domande di autorizzazione ambientale integrata;
- valutazione dei cicli produttivi aziendali;
- individuazione delle migliori tecnologie disponibili del comparto per la gestione dell’impianto;
- sopralluoghi conoscitivi programmati;
- valutazione delle emissioni per la gestione dell’impianto;
- redazione del Rapporto Istruttorio Tecnico comprensivo delle specifiche criticità tecniche inerenti l’impianto e di eventuali proposte risolutive;
- consegna alla Commissione Provinciale sia in forma cartacea che informatizzata,

INDICE RAPPORTO ISTRUTTORIO

SCHEDA INFORMATIVA A.I.A.	
AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	
AUTORIZZAZIONI, PARERI, VISTI, NULLA OSTA, UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA	
1. ANALISI DELL'ATTIVITA' E DEL CICLO PRODUTTIVO	
1.1 CICLI PRODUTTIVI	
1.2 MATERIE PRIME	
1.3 ENERGIA	
1.4 EMISSIONI	
1.4.1 <i>emissioni in atmosfera</i>	
1.4.2 <i>scarichi idrici</i>	
1.4.3 <i>emissioni sonore</i>	
1.4.4 <i>rifiuti</i>	
1.4.5 <i>emissioni al suolo e sottosuolo</i>	
1.5 SISTEMI DI CONTENIMENTO/ABBATTIMENTO.....	
1.5.1 <i>emissioni in atmosfera</i>	
1.5.2 <i>emissioni in acqua</i>	
1.5.3 <i>emissioni sonore</i>	
1.6 ALTRI ASPETTI INFORMATIVI	
1.6.1 <i>bonifiche ambientali</i>	
1.6.2 <i>rischi di incidente rilevante</i>	
1.6.3 <i>sistemi di gestione</i>	
2. MODIFICHE DELL'IMPIANTO PROPOSTE DAL GESTORE	
3. STATO DI CONFORMITA' AI CRITERI IPPC	
4. VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (ogni punto deve includere un giudizio finale)	
4.1. MATERIE PRIME	
4.2. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	
4.3. ENERGIA	
4.5. INQUINAMENTO DELL'ARIA	
4.6. INQUINAMENTO DELL'ACQUA	
4.7. INQUINAMENTO SONORO.....	
4.8. SISTEMA DI TRASPORTI	
5. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO	
5.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA	
5.2 ENERGIA	
5.3 EMISSIONI IN ACQUA.....	
5.4 INQUINAMENTO ACUSTICO	
5.5 RIFIUTI.....	
5.6 DEPOSIZIONI SUL SUOLO	
5.7 ASPETTI GENERALI	